Diffusione: 83.664 Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi da pag. 28

Una circolare dell'Inail estende il regime in vigore dal novembre 2012

## Farmaci, rimborsi ampi

## Coperte anche le spese a postumi stabilizzati

Le novità	
Estensione specialità mediche rimborsabili	Vale, a prescindere dalla data dell'evento, alle richieste di rimbor- si per farmaci prescritti e acquista- ti dal 13 novembre 2012
Prescrizione	Il diritto al rimborso si prescrive in 10 anni

## DI DANIELE CIRIOLI

Lettori: 148.000

olliri, creme e ansiolitici tra le spese mediche rimborsabili dall'Inail. Spese che peraltro sono rimborsabili anche a guarigione avvenuta, sempreché i medicinali siano ritenuti necessari per il miglioramento dello stato psico-fisico dell'infortunato. Con circolare n. 30/2014, l'Inail rivede le regole sul rimborso delle spese dei farmaci a favore dei lavoratori infortunati, in vigore dal 13 novembre 2012, ampliando le tipologie di medicine rimborsabili ed estendendo il diritto al rimborso anche al periodo successivo alla stabilizzazione dei postumi dell'infortunio.

Rimborso farmaci. Il rimborso dei farmaci è stato introdotto dall'Inail con circolare n. 62/2012, come un diritto a favore di infortunati e tecnopatici, limitatamente al periodo d'inabilità temporanea assoluta al lavoro a decorrere (a prescindere dalla data dell'infortunio) dal 13 novembre 2012. Pertanto, la data della prescrizione medica e dello scontrino comprovante l'acquisto del farmaco, ai fini del rimborso, non può essere antecedente al 13 novembre 2012. Dopo la sperimentazione e in esito al monitoraggio degli oneri sostenuti, con la recente circolare l'Inail impartisce nuove istruzioni finalizzate all'estensione del diritto al rimborso dei farmaci anche successivamente alla stabilizzazione dei postumi dell'infortunio; all'ampliamento delle specialità farmaceutiche rimborsabili; al flusso procedurale.

Estensione del diritto. Il rimborso spese farmaci riguarda, ora, anche le spese sostenute dopo il periodo d'inabilità temporanea assoluta al lavoro in presenza di postumi stabilizzati, pur se non indennizzabili, anche oltre la scadenza dei termini revisionali. Ai fini del rimborso, l'Inail valuta se il farmaco è necessario per il miglioramento dello stato psico-fisico in relazione alla patologia causata dall'evento lesivo di natura lavorativa.

Ampliamento specialità farmaceutiche rimborsabili. Nel corso della sperimentazione (circolare 62/2012), spiega l'Inail, si è spesso evidenziato che gli assicurati richiedono il rimborso di farmaci che, pur essendo compresi nell'elenco allegato alla predetta circolare, non appartengono alla branca medica di riferimento. In merito, l'Inail precisa che provvede al rimborso delle spese a prescindere dalle branche di rife-

rimento (di cui alla circolare n. 62/2012), purché i farmaci siano ritenuti necessari per il miglioramento dello stato psico-fisico dell'assicurato in relazione alla patologia causata dall'evento lesivo di origine lavorativa, anche ai fini del reinserimento socio-lavorativo, in relazione al caso trattato.

Decorrenza e prescrizione. Le nuove regole, precisa infine l'Inail, si applicano, a prescindere dalla data dell'evento, alle richieste di rimborsi, per farmaci prescritti e acquistati a decorrere dal 13 novembre 2012 a oggi in istruttoria e/o pervenute dal 4 giugno 2014 (data pubblicazione circolare). Il termine prescrizionale del diritto al rimborso dei farmaci è decennale a decorrere dal giorno in cui il diritto stesso può essere esercitato (cioè dalla data riportata sullo scontrino comprovante l'acquisto del farmaco).

——© Riproduzione riservata——

